



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664
www.comune.favara.ag.it

N. 15

del 01.03.2022

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO	<i>Procedimento penale n. 1634/2021 Mod. 21 – Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Agrigento – Manifestazione di gradimento del legale di fiducia nominato dal dip. XXXXX</i>
----------------	---

L'anno duemilaventidue, il giorno uno, del mese di Marzo, alle ore 13,30 e seguenti, in Favara e nella Sede municipale, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
1) Palumbo Antonio	Sindaco	X	
2) Liotta Antonio	Vicesindaco		X
3) Airò Farulla Angelo	Assessore		X
4) Attardo Calogero	Assessore	X	
5) Morreale Antonella	Assessore		X
6) Mossuto Laura	Assessore	X	
7) Schembri Emanuele	Assessore	X	
8) Vaccaro Pierre	Assessore	X	
N. presenti/assenti		5	3

Presiede la seduta il Sig. ANTONIO PALUMBO, nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. A), del D. Lgs. N. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario del Comune, Dott.ssa Simona Maria Nicastro, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di cui più sotto, avente per oggetto: "Procedimento penale n. 1634/2021 Mod. 21 – Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Agrigento – Manifestazione di gradimento del legale di fiducia nominato dal dip. XXXXX";

Visto che la stessa è munita dei pareri prescritti dall'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett i), della legge 11 dicembre 1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30;
Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui più sotto ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

=====

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Responsabile della Posizione Organizzativa n. 1 del Comune di Favara, denominata Area Affari Generali,

PREMESSO che:

- con PEC del 31.12.2021 – agli atti in pari data al prot. n. 51340 – l'Avv. Daniela Principato, con studio legale in Agrigento, ha trasmesso copia dell'atto del 23.12.2021, con il quale il dipendente XXXXX, indagato nel procedimento penale n. 1634/21, Procura di Agrigento (n. 3405/21 G.I.P.), ha nominato il predetto avvocato del Foro di Agrigento proprio difensore di fiducia ed ha, contestualmente, dato incarico allo stesso avvocato di comunicare tale procedimento e la relativa nomina al Comune di Favara, per quanto di competenza;
- con la medesima PEC, l'Avv. Daniela Principato ha, altresì, comunicato che il predetto dipendente è stato indagato per condotte poste in essere dallo stesso nella qualità di dipendente del Comune di Favara ed ha sostanzialmente rappresentato la sussistenza del diritto – ricorrendone i presupposti di legge - del predetto dipendente ad essere rimborsato in ordine alle spese legali per la propria difesa nel procedimento in parola, nell'ipotesi di una sua definizione favorevole al dipendente medesimo; ha altresì precisato che lo studio legale Arnone-Principato ha già assistito con esito favorevole il dipendente XXXXX in un procedimento penale pregresso (550/19 RGNR); ha infine rappresentato che la PEC suddetta è volta a richiedere, per conto del dipendente, l'avvio della procedura finalizzata al rimborso delle suddette spese;
- su richiesta dell'Ente (nota prot. n. 464 del 05.01.2022) – volta ad acquisire la documentazione di pertinenza del caso, al fine di adottare gli adempimenti consequenziali -, il dipendente ha trasmesso (con PEC del 18.01.2022, agli atti il giorno successivo al prot. n. 2329) uno stralcio dell'avviso di fissazione della prossima udienza (prevista per il 22.02.2022), dalla quale si evince l'intervenuta opposizione all'archiviazione, presentata dalla persona offesa dei reati di imputazione; l'Avv. Daniela Principato (con PEC del 19.01.2022, agli atti in pari data al prot. n. 2387) ha, invece, trasmesso copia della richiesta di archiviazione, opposta dal denunciante, nel procedimento in parola;
- con nota prot. n. 4975 del 04.02.2022, si è richiesto al dipendente di trasmettere il preventivo di spesa inerente l'eventuale futuro rimborso spese legali in favore dello stesso (ove ne ricorreranno i presupposti di legge) da effettuarsi per l'incarico legale in oggetto;
- il legale di fiducia del dipendente, Avv. Daniela Principato, con PEC del 18.02.2022 (agli atti in pari data al prot. n. 7100) ha comunicato – in riscontro alla predetta nota - che quantificherà il proprio compenso sulla base delle tariffe professionali minime in materia penale ed ha contestualmente richiesto che il Comune di Favara manifesti il proprio gradimento per la nomina legale in parola sia per l'attuale fase procedimentale avanti al GIP che per l'eventuale fase davanti al GUP, per la quale comunica che manterrà i propri compensi ai predetti minimi tariffari;
- nella predetta PEC l'Avv. Principato ha avanzato, altresì, delle osservazioni critiche sulla richiesta prot. n. 4975/04.02.2022, osservazioni la cui fondatezza è stata contestata integralmente dal Servizio Affari Legali dell'Ente, giusta nota prot. n. 8497 del 28.02.2022.

Tutto ciò premesso,

VISTI:

- la suddetta nomina del 23.12.2021, con la quale il dipendente XXXXX ha nominato il proprio difensore di fiducia nel procedimento penale n. 1634/21;

- la suddetta PEC prot. n. 51340 del 31.12.2021, dell'Avv. Daniela Principato, con la quale, tra l'altro, il dipendente indagato, per il tramite del proprio legale difensore, avanza sin d'ora richiesta di rimborso delle spese legali inerenti il procedimento penale in parola;
- lo stralcio sopra menzionato dell'avviso di fissazione udienza per il 22.02.2022, inerente il procedimento in oggetto;
- la suddetta richiesta di archiviazione (ex artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D. Lgs. n. 271/89) del 05.05.2021, Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Agrigento;
- la PEC del 18.02.2022, dell'Avv. Daniela Principato, con la quale la stessa comunica che quantificherà i propri compensi ai minimi tariffari, nonché richiede che il Comune di Favara manifesti il proprio gradimento della nomina legale del predetto avvocato anche per l'eventuale fase davanti al GUP;

RICHIAMATO l'art. 28 del C.C.N.L. per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 14.09.2000 che testualmente recita:

1. *L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.*
2. *In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.*
3. *La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 43, comma 1.*

DATO ATTO che consolidata giurisprudenza contabile ed amministrativa (cfr. Corte dei Conti sezione giurisdizionale della Lombardia n. 1257 dello 8 giugno 2002; Consiglio di Stato, sez. V, n.5986/2006) afferma che la vigente disciplina in materia di patrocinio legale può trovare applicazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- 1) l'Ente sia stato puntualmente e tempestivamente informato dal lavoratore interessato sui contenuti del contenzioso;
- 2) l'Ente abbia ritenuto, sempre preventivamente, che non sussista conflitto di interessi;
- 3) l'Ente abbia deciso di assumere ogni onere della difesa "sin dall'apertura del procedimento";
- 4) il legale per la difesa del dipendente sia stato individuato con il gradimento anche dell'Ente.

VISTO il parere del 18.01.2010 del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, inerente la rimborsabilità – fatta salva la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 28 del CCNL del 14.09.2000 – delle spese legali sostenute da dipendenti comunali, sottoposti a indagini preliminari e successivamente prosciolti con provvedimento di archiviazione del procedimento da parte del Giudice per le Indagini Preliminari e ciò alla luce anche della Sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 14.04.2000, n. 2242, secondo cui la pretesa al rimborso delle spese legali per fatti connessi all'espletamento dell'incarico va riconosciuta solo quando l'imputato sia prosciolto con la formula più liberatoria e non anche quando il proscioglimento avvenga con formule meramente processuali, salvo che l'assoluzione non intervenga in fase istruttoria; ciò in quanto l'archiviazione del provvedimento da parte del G.I.P., pur non corrispondendo in senso stretto ad una sentenza di assoluzione con formula piena, definisce la fase delle indagini preliminari che si colloca al di fuori del processo penale vero e proprio;

PRESO ATTO della sussistenza del procedimento penale in oggetto nei confronti del Signor XXXXX (indagato), dipendente del Comune di Favara;

PRESO ATTO, altresì, della tempestività con cui il dipendente ha proceduto alla comunicazione all'Ente della sussistenza del procedimento penale in oggetto, della nomina del difensore di fiducia (intervenuta il 23.12.2021 e comunicata al Comune di Favara il 31.12.2021, per come risultante dagli atti sopra richiamati), nonché della documentazione di pertinenza (avviso di udienza e richiesta di archiviazione inoltrati il 18 e 19 gennaio c.a., come meglio sopra specificato);

RILEVATO che detto procedimento è stato attivato contro il dipendente XXXXX per "fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio"; dalla disamina della richiesta di archiviazione sopra menzionata, si evince chiaramente che il dipendente è stato indagato in relazione a dei provvedimenti amministrativi adottati quale Responsabile di Procedimento del Comune di Favara;

TENUTO CONTO che non si riscontra, allo stato, alcun conflitto d'interesse tra il dipendente e l'Amministrazione, anche alla luce dei contenuti della richiesta di archiviazione del 05.05.2021, Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Agrigento;

RILEVATO che il dipendente non risulta essere assicurato, ai sensi dell'art. 43, comma 1 del C.C.N.L. per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 14.09.2000;

DATO ATTO che non sono stati rilevati conflitti di interesse tra l'Ente e l'Avv. Daniela Principato;

RITENUTO, pertanto:


- necessario ed opportuno per l'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, nonché della propria immagine assumere gli oneri di difesa ed in particolare quelli per la rappresentanza legale dell'interessato, non sussistendo conflitti di interessi;
- prendere e dare atto che l'Avv. Daniela Principato, con studio legale in Agrigento, nominato dal dipendente quale proprio legale di fiducia nel procedimento penale in parola, risulta essere di gradimento anche all'Amministrazione Comunale;
- meritevole di accoglimento l'istanza di rimborso spese legali, avanzata dal dipendente XXXXX, per il tramite del predetto avvocato, procedendo al suddetto rimborso a procedimento definito, a condizione che:
 - a) il procedimento penale in oggetto si concluda con formula assolutoria piena nei confronti del dipendente e non venga accertato dolo o colpa grave a carico dello stesso;
 - b) permanga l'insussistenza di conflitto di interesse tra l'Ente ed il dip. XXXXX;
 - c) venga presentata apposita fattura emessa dall'avvocato nominato, debitamente quietanzata;
 - d) il rimborso venga limitato ai minimi tariffari di cui al D.M. n. 55/2014, in relazione alle difficoltà finanziarie in cui versa l'Ente, allo stato di dissesto approvato con deliberazione di C.C. n. 79/2016, nonché ai compensi mediamente ed ordinariamente corrisposti dal Comune di Favara negli ultimi anni in occasione degli incarichi legali conferiti a professionisti esterni per la propria difesa in giudizio;
- prendere e dare atto che l'Avv. Daniela Principato, con studio legale in Agrigento, nominato dal dipendente quale proprio legale di fiducia nel procedimento penale in parola, risulta essere di gradimento anche all'Amministrazione Comunale sia per la fase procedimentale avanti al G.I.P. che – per come richiesto dallo stesso avvocato con la PEC del 18.02.2022 – per l'eventuale fase davanti al G.U.P.;
- assegnare al Responsabile della Posizione Organizzativa cui fa capo l'ufficio contenzioso comunale le necessarie risorse finanziarie, da prelevare dal cap. 13800 del bilancio comunale, al fine di potere procedere – ove dovessero sussistere le condizioni di cui alle predette lettere a), b) e c) – al rimborso al dip. XXXXX delle spese legali inerenti il procedimento in oggetto, risorse ammontanti a € 2.534,49, pari ai minimi tariffari di cui al D.M. n. 55/2014, secondo quanto appreso meglio specificato:

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia	€ 405,00
Fase introduttiva del giudizio	€ 360,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale	€ 297,00
Fase decisionale	€ 675,00
Sommano	€ 1.737,00
Spese generali (15% sul compenso tabellare)	€ 260,55
sommano	€ 1.997,55

risorse finanziarie, da prelevare dal cap. 13800 del bilancio comunale, al fine di potere procedere – ove dovessero sussistere le condizioni di cui alle predette lettere a), b) e c) del precedente punto 4) – al rimborso al dip. XXXXX delle spese legali inerenti il procedimento in oggetto, risorse ammontanti a € 2.534,49, pari ai minimi tariffari di cui al D.M. n. 55/2014;

7. Dare atto che – in osservanza alla disciplina dettata dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), recante il Regolamento per la protezione dei dati personali, nonché ai sensi dell'art. 7 bis, comma 4, del D. Lgs. n. 33/2013 (introdotto dal D. Lgs. N. 97/2016, art. 7, comma 1) – si è proceduto a rendere non intelligibili i dati personali riportati nel testo del presente provvedimento; la tabella delle corrispondenze tra gli pseudonimi usati e i dati identificativi dei soggetti interessati è allegata in forma digitale al presente provvedimento, ma non soggetta a pubblicazione;
8. di dichiarare il presente atto di immediata esecuzione (art. 12, commi 1 e 2, L.R. 3 dicembre 1991, n. 44);
9. Notificare il presente provvedimento al dipendente XXXXX e al legale difensore nominato, Avv. Daniela Principato, con studio legale in Agrigento;
10. di trasmettere copia della determinazione al Responsabile della Posizione Organizzativa n. 1, denominata Area Affari Generali, per l'adozione degli atti di competenza.

Il Responsabile della P.O. n. 1
Dott. Giuseppe Pullara




=====

PARERI

Sulla proposta di deliberazione sopra descritta, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000 n.30:


- in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole
Favara, 01/03/2022

Il Responsabile della P.O. n. 1
Dott. Giuseppe Pullara



- in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: _____
Favara, 02/03/2022

Il Responsabile della P.O. n. 2
Dott. Gerlando Alba




Successivamente, con separata votazione





DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.


IL PRESIDENTE

Palumbo Antonio 


GLI ASSESSORI

Airò Farulla Angelo		Attardo Calogero	
Liotta Antonio		Morreale Antonella	
Mossuto Laura		Schembri Emanuele	
Vaccaro Pierre			


Letto, confermato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO 

IL PRESIDENTE 



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Simona Maria Nicastro



N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)


Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

certifica

che copia della presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi, dal **03 MAR 2022** all'Albo Pretorio Informatico, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, sul sito istituzionale del comune e che in pari data e per la stessa durata, copia della presente deliberazione è stata affissa in forma cartacea all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO COMUNALE

(.....)

(.....)

ESECUTIVITA' DELL'ATTO
(art. 12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)


Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **1.03.2022**:

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2);
 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Favara, **1.03.2022**




IL SEGRETARIO COMUNALE

(Sime Neri)

La presente copia è conforme all'originale.

Favara,



IL SEGRETARIO COMUNALE

(.....)